

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 204/47/2011**

### **Svolgimento del processo**

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente propone ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma di cui all'art.12 della L. 27/12/2002, n.289 notificato in data 14/11/2009.

Il ricorrente evidenzia di avere versato in data 16/5/2003 la somma di €20.527,50 a perfezionamento dell'adesione alla definizione dei carichi di ruolo pregressi riportati nella comunicazione di invito dell'Esatri spa relativa a due cartelle di pagamento. L'omesso versamento del residuo pari al 20%, €5.131,00 non invalida il condono in quanto nella normativa in questione non è prevista la decadenza, con la conseguenza che potrebbe essere iscritta a ruolo solo la somma residua con interessi e sanzioni e non certo l'obbligazione tributaria precedente. Conclude chiedendo che il provvedimento impugnato sia dichiarato illegittimo e/o nullo con vittoria di spese.

In data 15/3/2010 si costituisce l'ufficio sostenendo di avere bene operato nell'emettere l'atto oggetto del presente giudizio, ritiene che il ricorrente abbia versato solo una percentuale di quanto dovuto, con un saldo residuale di € 1.802,44 per il 1994 ed € 1.843,60 per il 1996, che non è stato versato entro il termine di legge, il 16/4/2004. L'Ufficio ritiene che in caso di mancato pagamento dell'importo residuo il contribuente decada dal beneficio, alla situazione non è applicabile il principio dell'errore scusabile perché i conteggi erano stati proposti al contribuente il quale non avrebbe dovuto fare altro che versare il dovuto alla scadenza indicata. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. Nella comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi, art.12 della L. 27/12/02, n.289, il contribuente che risultava debitore di € 123.761,54 poteva estinguere il suo debito pagando il 25% di quanto dovuto pari ad €25.659,38 versando la quota dell'80% pari ad € 20.527,50 ed il rimanente 20% pari ad €5.131,00 entro il 16/4/2004.

L'Ufficio nelle memorie ha indicato il saldo residuale non versato dal ricorrente in € 1.802,44 per il 1994 ed € 1.843,60 per il 1996, totale € 3.646,04 che non è stato versato entro il termine di legge, il 16/4/2004.

Ma anche se non vi è convergenza sulla cifra non versata come saldo, si deve ritenere che comunque il ricorrente non ha provveduto a completare il pagamento di quanto dovuto a saldo, infatti non solo il secondo versamento non è stato documentato ma il ricorrente non ha neppure affermato di averlo effettuato.

Pertanto l'unico motivo di doglianza da esaminare riguarda la valutazione che deve assumere la mancanza del pagamento da effettuare a saldo valutata alla luce dell'art.12 della L. 27/12/02, n. 289. La sanatoria prevista dall'articolo citato costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come le altre fattispecie regolate dagli altri articoli, infatti nelle ipotesi del citato art.12 non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria è pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto ritardato versamento delle rate successiva alla prima regolarmente pagata, esclude il verificarsi della definizione della lite pendente, in tal senso Cass. sent. n. 20746/10.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.